

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/10/2025 nel procedimento iscritto al n. 38036/2025 R.G.A.C. avente ad oggetto la separazione giudiziale tra V e P genitori di A /09/2022);

sentite le parti;

esaminati gli atti;

letta l'istanza ex art. 473bis.15 c.p.c. con cui il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di voler ordinare P di ricondurre la figlia presso l'abitazione familiare sita in Roma, avendo la predetta trattenuto con sé la figlia (TV) contro la volontà paterna e senza il suo preventivo assenso;

letta la memoria di costituzione depositata da ... che ha chiesto il rigetto dell'istanza urgente del V e l'autorizzazione ad iscrivere A presso la scuola d'infanzia;

rilevato che all'udienza del 27/10/2025 la resistente ha ammesso e riconosciuto di aver unilateralmente deciso di trattenersi ac unitamente alla figlia A anche dopo l'estate 2025, sebbene partita il 28 giugno per ivi trascorrervi il periodo estivo;

ritenuta, pertanto, l'illegittimità del trasferimento e del trattenimento di A in da parte della madre, che ha giustificato il suo contegno deducendo che la crisi di coppia era conclamata e il V avrebbe esercitato violenza psicologica ai suoi danni, come comprovato dai numerosi messaggi versati in atti;

rilevato che il ricorrente ha presentato denuncia per sottrazione di minore nei confronti della coniuge;

considerato, altresì, che le parti hanno fissato la loro residenza comune in Roma ove hanno acquistato l'immobile sito in Via, di cui il ricorrente è comproprietario in ragione del 40% e la resistente comproprietaria in ragione del restante 60%, immobile gravato da mutuo intestato e corrisposto dal V

che i coniugi hanno iscritto A... presso la scuola d'infanzia  
sita in Via... nelle immediate vicinanze dell'abitazione familiare, per  
l'anno scolastico 2025/2026;

ritenuto che per tutti i motivi sopra esposti e stante l'illegalità del  
contegno materno deve essere ordinato alla P... di ricondurre la figlia  
minore A... a Roma presso l'abitazione familiare entro il giorno  
09/11/2025;

che in via interinale e salva ogni determinazione all'esito della prima  
udienza del 25/05/2026 devono essere disciplinati nei termini di cui in  
dispositivo i tempi di permanenza di A... presso ciascun genitore;

ritenuta la necessità di nominare un curatore speciale della minore, stante  
l'elevata conflittualità esistente tra le parti e le allegazioni di violenza  
psicologica svolte dalla resistente che comunque non si è opposta a che A...  
trascorra il tempo con il padre;

ritenuta, altresì, la necessità di disporre tuti nei limiti di cui in dispositivo  
in vista e al fine di adottare all'esito della prima udienza i provvedimenti  
provvisori più adeguati e rispondenti all'interesse di A...;

#### P. Q. M.

Visto l'art. 473bis.15 c.p.c., così decide:

ordina alla P... di ricondurre la figlia A...  
presso l'abitazione familiare in Roma... entro le ore 19.00 del  
giorno 09/11/2025;

dispone che, fermo il collocamento di A... presso la casa familiare, i  
genitori permangano nel predetto immobile a settimane alterne dalle ore 10.00  
del lunedì alle ore 10.00 del lunedì della settimana successiva, con la  
precisazione che il giorno 09/11/2025 la madre si tratterrà nella casa familiare  
fino al lunedì 17 novembre e il padre, dopo aver accolto e salutato A..., si  
allontanerà il 9 novembre dal predetto immobile, salva e impregiudicata la  
facoltà e libertà della madre di far ritorno e permanere in..., nel qual caso  
A... sarà stabilmente collocata presso il padre nella casa familiare;

manda ad ambo le parti di inserire A... la scuola d'infanzia  
dalle medesime già scelta e indicata in motivazione sin dal 10/11/2025;

dispone che, salva e impregiudicata ogni diversa determinazione all'esito

della prima udienza, ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto di A durante i tempi di permanenza della stessa presso ciascuno e in eguale misura al pagamento delle spese extra.

Nomina l'avv. . . . . curatore speciale della minore A  
e autorizza lo stesso a costituirsi in proprio entro il 20/11/2025.

Dispone procedersi a ctu e nomina a tal fine la prof.ssa S'  
affinché risponda ai seguenti quesiti:

*Dica il CTU — esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori e la figlia minore, sentite altre eventuali figure di riferimento per la minore, esperito ogni accertamento clinico diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito (ivi compreso l'eventuale somministrazione di test), acquisita ogni informazione utile anche presso Uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti — quali siano le condizioni psicologiche della minore e il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, ed eventuali conviventi se presenti.*

*In particolare il CTU:*

- 1) *Valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti, considerando anche limiti e risorse psicologiche, e segnatamente:*
  - eventuali tratti di personalità / funzionamento psicologico / eventuali aspetti psicopatologici che interferiscono con l'esercizio funzionale della genitorialità;*
  - la capacità di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo alla minore;*
  - la capacità dei genitori di tutelare il rapporto della figlia con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine, preservandone l'immagine agli occhi della figlia;*
  - capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi della figlia.*
- 2) *Valuti quale sia la qualità psicologica della relazione della figlia minore con le figure genitoriali.*
- 3) *Valuti lo stato di benessere psicologico della figlia minore e se e in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori (descrivendone le*

caratteristiche) e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizionino negativamente il suo sviluppo psicologico.

- 4) Indichi se vi siano, analiticamente descrivendoli, elementi tali da rendere necessaria l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso oppure l'adozione di provvedimenti di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, per uno o per entrambi i genitori, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.
- 5) Proceda all'ascolto del minore che abbia compiuto anni 12 e anche di minore età che abbia capacità di discernimento. L'ascolto del minore dovrà essere videoregistrato. L'ascolto degli adulti potrà essere audioregistrato ove richiesto da una o entrambe le parti al CTU e quest'ultimo non ravvisi specifiche ragioni ostative.
- 6) Suggestisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari nell'interesse della minore ed eventualmente la necessità di un intervento dei Servizi Sociali, sempre a tutela della minore, verificando la concreta disponibilità della presa in carico dei Servizi Sociale e la tempistica di intervento.

Il CTU, all'esito dell'indagine e qualora se ne ravvisino i presupposti, ovvero in assenza di allegazioni di violenza e con l'accordo delle parti, svolga attività e fornisca sostegno alla conciliazione ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso.

Assegna al ctu termine fino al 10/11/2025 per il deposito nel fascicolo telematico di una dichiarazione contenente la formula del giuramento e la data di inizio delle operazioni peritali che il ctu provvederà in ogni caso a comunicare alle parti (c/o i difensori costituiti) tramite pec e di cui il curatore speciale prenderà visione tramite consultazione del fascicolo telematico.

Assegna i seguenti termini: a) al ctu fino al 27/02/2026 per l'invio alle parti della relazione preliminare; b) alle parti fino al 16/03/2026 per l'invio al ctu di eventuali richieste di chiarimenti e note critiche; c) al ctu fino al 31/03/2026 per il deposito della relazione finale cui allegherà le note ed osservazioni di parte e le relative risposte.

Assegna alle parti termine fino alle ore 9.00 del giorno antecedente

l'inizio delle operazioni peritali per la nomina dei rispettivi ccttp, con la precisazione che ove le operazioni peritali abbiano inizio nella giornata di lunedì tale termine deve intendersi fissato alle ore 9.00 del venerdì precedente.

Autorizza il ctu a far uso del mezzo proprio e ad avvalersi di un ausiliario psicodiagnosta.

Accorda al ctu anticipo/fondo spese di euro 2.000,00 che pone provvisoriamente a carico di ambo le parti in eguale misura.

A parziale modifica del decreto di fissazione d'udienza del 04/09/2025, assegna a parte resistente termine fino a 30 giorni prima dell'udienza del 25/05/2026 per la costituzione in giudizio, fermi i termini di cui all'art. 473bis.17 c.p.c. per il deposito delle memorie ivi indicate.

Si comunichi con urgenza alle parti, al Pubblico Ministero in sede, al curatore speciale nominato avv. \_\_\_\_\_ e al ctu prof.ssa S..

Roma, 29/10/2025

Il Giudice  
Stefania Ciani